



COMUNE DI FOLLONICA

(PROVINCIA DI GROSSETO)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Redatto da

Ing. Vincenzo Limone

Tecnico Competente in Acustica

Ha collaborato

Geom. Vecchione Gerardo

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

| | |
|--|----|
| <i>Art. 1 - Premessa</i> | 5 |
| <i>Art. 2 - Definizioni</i> | 5 |
| <i>Art. 3 - Riferimenti Normativi</i> | 6 |
| <i>Art. 4 - Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale</i> | 9 |
| <i>Art. 5 - Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica</i> | 9 |
| <i>Art. 6 - Ambiti di applicazione</i> | 10 |
| <i>Art. 7 - Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica</i> | 10 |
| <i>Art. 8 – Competenze della Giunta Comunale e degli organi amministrativi e principi del procedimento</i> | 10 |

TITOLO II

Procedure nei casi di trasformazioni urbanistiche ed edilizie od interventi sul patrimonio edilizio

| | |
|--|-----|
| <i>Art. 9 - Prescrizioni da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi e degli interventi edilizi</i> | 12 |
| <i>Art. 10 - Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di rilascio di permesso di costruire, DIA, Piani Attuativi, Autorizzazioni uniche SUAP....</i> | 132 |
| <i>Art. 11 - Valutazione di clima acustico</i> | 14 |

TITOLO III

Requisiti di fonoisolamento degli edifici

| | |
|---|----|
| <i>Art. 12 - Requisiti da garantire</i> | 15 |
| <i>Art. 13 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici</i> | 16 |

TITOLO IV

Disciplina delle attività rumorose

| | |
|---|----|
| <i>Art. 14 - Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti</i> | 16 |
| <i>Art. 15 - Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose</i> | 16 |

| | |
|--|-----------|
| <i>Art. 16 - Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni</i> | <i>16</i> |
| <i>Art. 17 - Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.....</i> | <i>17</i> |
| <i>Art. 18 - Rumore prodotto da traffico veicolare</i> | <i>17</i> |
| <i>Art. 19 - Norme per le attività rumorose esistenti</i> | <i>18</i> |
| <i>Art. 20 - Redazione dei piani di abbattimento e di contenimento del rumore da parte degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto di interesse locale</i> | <i>18</i> |

TITOLO V

Disciplina delle attività rumorose temporanee

| | |
|---|-----------|
| <i>Art. 21 - Disposizioni generali.....</i> | <i>20</i> |
|---|-----------|

CAPO I

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

| | |
|---|-----------|
| <i>Art. 22 - Modalità di utilizzo di impianti ed attrezzature.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Art. 23 - Orari di lavoro e limiti massimi</i> | <i>20</i> |
| <i>Art. 24 - Casi specifici ed urgenti</i> | <i>21</i> |
| <i>Art. 25 - Provvedimenti di deroga per cantieri edili, stradali o assimilabili.....</i> | <i>21</i> |

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO,

OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

| | |
|--|-----------|
| <i>Art. 26 - Individuazioni delle aree e criteri generali</i> | <i>23</i> |
| <i>Art. 27 - Provvedimenti di deroga, orari e limiti massimi nelle aree destinate dal Piano Classificazione Acustica ad attività temporanee e manifestazioni a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto.</i> | <i>23</i> |
| <i>Art. 28 - Provvedimenti di deroga, orari e limiti massimi nelle aree non individuate dal Piano Classificazione Acustica per gli spettacoli – area di fascia costiera</i> | <i>24</i> |
| <i>Art. 29 - Provvedimenti di deroga, orari e limiti massimi nelle aree non individuate dal Piano Classificazione Acustica per gli spettacoli – Norme Generali.....</i> | <i>25</i> |

CAPO III

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

| | |
|--|-----------|
| <i>Art. 30 - Uso di attrezzature rumorose specifiche</i> | <i>27</i> |
|--|-----------|

TITOLO VI

Controlli e sanzioni

| | |
|--|-----------|
| <i>Art. 31 - Istituzione del Servizio Inquinamento Acustico.....</i> | <i>28</i> |
| <i>Art. 32 - Competenze del Servizio Inquinamento Acustico</i> | <i>28</i> |

| | |
|--|-----------|
| <i>Art. 33 - Modalità di svolgimento dei controlli</i> | <i>29</i> |
| <i>Art. 34 - Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici.....</i> | <i>30</i> |
| <i>Art. 35 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie-</i> | <i>30</i> |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico.
2. L'azione amministrativa del Comune di Follonica è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.
3. Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Follonica è stato suddiviso in zone corrispondenti alle sei classificazioni definite all'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 come riportato nel Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Deliberazione C.C. n. 100 del 28/11/2005.

Art. 2 - Definizioni

1. Per le finalità del presente Regolamento, oltre alle definizioni contenute nelle normative di cui al paragrafo I.2, si intende per:

- a) **ATTIVITÀ RUMOROSA DI CARATTERE PERMANENTE:** l'attività di carattere aziendale e produttivo con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che sia ubicata stabilmente e che si svolga con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.
- b) **ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA:** qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito; sono da escludersi le attività ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni l'anno.
- c) **ATTIVITÀ RUMOROSA AGRICOLA TEMPORANEA:** attività svolta con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitanti, per l'utilizzo, di un provvedimento espresso di autorizzazione, esercitata per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente;
- d) **CANTIERE:** complesso degli impianti e delle attrezzature per la costruzione e riparazione di edifici, strade ed assimilabili;
- e) **MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO:** i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
- f) **MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO SVOLTA IN UN PUBBLICO ESERCIZIO ALL'APERTO:** attività di cui al precedente punto e), svolta nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio. Sono considerati "all'aperto", anche i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali scoperti e/o parzialmente scoperti, nonché i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione del

locale con l'esterno; è da considerarsi a carattere temporaneo allorché non superi complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.

- g) PARTICOLARE SORGENTE SONORA: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistormo, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine;
- h) PERIODO ESTIVO: arco temporale compreso tra il (15 Aprile - 15 settembre);
- i) PERIODO INVERNALE: arco temporale compreso tra il (16 settembre - 14 Aprile).

Art. 3 - Riferimenti Normativi

1. Il presente regolamento tiene conto, nella elaborazione delle sue disposizioni, in particolare, sotto il profilo regolamentare degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e delle linee generali della normativa seguente:

- del DM 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica edilizia ed urbanistica da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica” e del DM 13 settembre 1977 contenente modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici;
- della Direttiva Comunitaria n. 337 del 27/6/1985 concernente la valutazione dell’impianto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- del DPCM 10/8/88 n. 377 “Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- del DPCM 27/12/88 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 10/8/88 n. 377;
- del DPCM 1/3/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell’ambiente esterno”, modificato con sentenza della Corte Costituzionale del dicembre ’91;
- del D.Lgs, 15 agosto 1991 n. 277 “Attuazione delle direttive 80/1107/EE, n. 82/6051/CEE, 83/4771/CEE e 86/1881/CEE” in materia di protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990 n. 212;
- del DPR 24/7/96 n. 459 “Regolamento per l’attuazione della Direttiva 89/392/CEE concernente il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine”, e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- della Direttiva 89/392/CEE concernente il “Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine”, e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95;

- del DM Ambiente 1.12.96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;
- del DM Ambiente 31/10/97 Metodologia di Misura del Rumore aeroportuale”;
- del DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- del DPCM 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- del DM Ambiente 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- del D. P. R. del 18/10/98 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26/10/95 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
- D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. .
- Decreto del 20/05/99 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”
- Decreto 9/11/99, n. 476 “regolamento recante modificazioni al decreto del presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni in vigore dal: 18-12-1999.
- Decreto 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”.
- Decreto 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione da parte della società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
- D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 – Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art. 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.
- Direttiva 2000/14/Ce del Parlamento Europeo e del consiglio del 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
- Decreto 23 novembre 2001 – Modifiche dell’allegato 2 del decreto Ministeriale 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi, di contenimento ed abbattimento del rumore.
- Art. 7 Legge n. 179 del 13 Luglio 2002 – Disposizioni in materia ambientale.

- Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 – attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
- DIRETTIVA 2003/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio
- Circolare 6 Settembre 2004- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.(GU n. 217 del 15-9-2004)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 2004 , n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.(GU n. 127 del 1-6-2004) testo in vigore dal: 16-6-2004
- Decreto 1 aprile 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale (GU n. 84 del 9-4-2004)
- D. LGS. 19/08/05 n° 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005) Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005) Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante: «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005)
- D. LGS. 19/08/05 n° 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2005 :Parere ai sensi dell'art. 9 comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della Direttiva 2002/49CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale
- DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n. 13 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. (GU n. 39 del 17-2-2005)
- Legge Regione Toscana del 1 dicembre 1998 n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 22/02/2000 “ Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli Enti locali ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 89/98 - Norme in materia di inquinamento acustico”.

- DELIBERAZIONE 13 luglio 1999, n. 788 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98”;
- Legge Regione Toscana del 29 novembre 2004 n. 67 “Modifiche alla Legge Regionale 1 dicembre 1998 n. 89 - Norme in materia di inquinamento acustico-”.

2. Nel caso di modificazione, abrogazione e/o sostituzione di articoli, periodi o parole delle disposizioni indicate al comma precedente, laddove citate nel presente Regolamento, si dovrà intendere riferita la disposizione alla nuova disciplina legislativa nazionale e/o regionale e/o regolamentare eventualmente vigente, salva la abrogazione implicita della disposizione per evidente incompatibilità con la normativa di qualunque tipo sopravvenuta.

Art. 4 - Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale

1. La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab.1 dell’allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991;
- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione Acustica;
- c) consentire l’individuazione delle proprietà d’intervento, in relazione all’entità del divario tra stato e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all’inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all’azione amministrativa dell’Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell’ambiente urbano ed extraurbano dall’inquinamento acustico.

Art. 5 - Effetti dell’approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica

1. L’approvazione della Classificazione Acustica del territorio comunale costituisce l’atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nell’attività amministrativa del Comune di Follonica, i principi di tutela dall’inquinamento acustico espressi dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Dal momento dell’approvazione della Zonizzazione acustica del territorio comunale e del presente Regolamento, qualsiasi variante agli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 - Ambiti di applicazione

1. L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica approvata.
2. Il presente regolamento disciplina:
 - a) le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
 - b) la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
 - c) la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari, od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
 - d) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica de territorio;
 - e) la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
 - f) i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione da rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e dagli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal DPCM 5/12/97.

Art. 7 - Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica

1. La Zonizzazione Acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale) in conseguenza di interventi modificativi e/o variazioni dello stato di fatto, in particolare nei casi di modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.
2. Nel caso di varianti ai Piani Urbanistici la Zonizzazione acustica deve essere contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni di cui alla Tab. I dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991 laddove vi siano situazioni di incompatibilità tra i due strumenti.
3. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i soli limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

Art. 8 – Competenze della Giunta Comunale e degli organi amministrativi e principi del procedimento

1. La Giunta comunale provvede ad individuare il servizio competente alla gestione delle procedure amministrative previste dal presente Regolamento, in particolare con l'istituzione del servizio inquinamento acustico.

2. La Giunta comunale provvede, entro il 31 marzo di ogni anno, alla individuazione delle tipologie di manifestazioni che possono essere ammesse al rilascio di autorizzazioni in deroga alle emissioni acustiche e sonore, oltre che alla determinazione degli orari massimi di esecuzione delle attività in deroga, comunque nel rispetto dei principi del presente regolamento.
3. La deliberazione è proposta dal Servizio Inquinamento Acustico, che predispone ed approva altresì i modelli e tutta la documentazione necessaria per il corretto avvio dei procedimenti amministrativi indicati dal presente Regolamento.
4. Nel caso di procedimento per autorizzazione in deroga, la domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.
5. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
6. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata Legge n. 241/90.
7. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
8. I termini generali del procedimento, laddove non diversamente previsto, sono stabiliti in 60 giorni decorrenti dalla presentazione della istanza da parte del richiedente, completa di ogni elaborato richiesto.
9. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro 15 giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
10. Il procedimento può essere sospeso una volta per richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti sulla istanza. In questi casi i termini ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.
11. L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Dirigente competente che previo svolgimento di apposita conferenza interna di servizi con i Settori comunali interessati per le rispettive competenze, approverà o respingerà l'istanza presentata.
12. In caso di accoglimento della istanza l'atto conclusivo del procedimento approverà lo schema di atto con il quale regolare la concessione, nei tempi, nelle modalità di godimento, per il corrispettivo della sua costituzione e mantenimento, da stipularsi, qualora necessario in base alla tipologia di intervento, anche mediante atto pubblico e comunque a spese del richiedente.
13. Alla domanda dovrà essere allegato il versamento delle spese di istruttoria a parziale rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l'istruttoria stessa relativi ad ogni domanda di concessione. In caso di richieste multiple il versamento dovrà essere effettuato per ciascun intervento.

14. Le somme per spese di istruttoria, diritti di segreteria, di formalità etc. sono fissate con Deliberazione della Giunta municipale, rivedibili ogni anno con incremento in relazione della variazione ISTAT o confermabili tacitamente.

15. la fissazione di nuove misure unitarie degli importi richiesti per le spese sopra indicate potrà avvenire solo con Delibera di Giunta Comunale, mentre l'adeguamento ISTAT sarà effettuato annualmente con Determinazione del Dirigente del settore competente.

16. In tutti i casi in cui nel presente Regolamento si preveda la predisposizione di una “relazione per la valutazione dell'impatto acustico”, tale documento dovrà essere redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95 e s.m.i. attenendosi ai criteri stabiliti dall'articolo 4 comma 1 lettera l) della legge 447/95 e dell'art. 12, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98, come modificata dalla Legge Regionale 29 novembre 2004 n. 67, con le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 13 luglio 1999 n. 788 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della Legge Regionale n.89/98”.

TITOLO II

PROCEDURE NEI CASI DI TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO

Art. 9 - Prescrizioni da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi e degli interventi edilizi

1. In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica.

2. Ai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di compatibilità con i contenuti della Zonizzazione Acustica che dovrà contenere inoltre i seguenti punti:

- a) rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c) localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- d) valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica;
- e) previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui alla comma 2 dell'art. del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi.

3. Al fine di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto dovranno essere di norma osservati, al momento della redazione dell'assetto planovolumetrico degli strumenti urbanistici attuativi:

- a) la rumorosità derivante da strade già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto
- b) i distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale per il rispetto dei limiti di rumorosità;

4. resta comunque salva la possibilità di proporre la installazione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici che dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, la cui completa realizzazione sarà comunque condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

5. L'approvazione dei piani particolareggiati e/o di recupero, da parte del Consiglio Comunale, comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica.

Art. 10 -Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di rilascio di permesso di costruire, DIA, Piani Attuativi, Autorizzazioni uniche SUAP

1. Il presente articolo disciplina le modalità di presentazione, i criteri ed i contenuti della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 26/10/1995, nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa.

2. Sono soggetti alla presentazione di una relazione previsionale di impatto acustico al momento della presentazione della istanza per il rilascio del permesso di costruire o della Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 e dell'art. 1, commi 6 – 14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati i titolari dei progetti o delle opere, nei casi di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b. strade di tipo A (autostrade), strade di tipo B (strade extraurbane principali), strade di tipo C (strade extraurbane secondarie), strade di tipo D (strade urbane di scorrimento), strade di tipo E (strade urbane di quartiere) e strade di tipo F (strade locali) (secondo la classificazione di cui D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni);
- c. discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi;
- d. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- e. opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale"

3. Sono soggetti alla presentazione di una relazione previsionale di impatto acustico al momento della presentazione della istanza per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n.380 e s.m.i. e dell'art. 1, commi 6 – 14 della legge 21/12/01, n. 443 e di

tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, nei casi di realizzazione, modifica o potenziamento di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti

- a) ad attività produttive, sportive e ricreative;
- b) a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,

4. L'obbligo previsto dal comma precedente si applica anche alle domande per l'autorizzazione alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché alle domande di autorizzazione all'esercizio di attività produttive ivi previste laddove applicabile.

5. Il rilascio di Denuncia di Inizio Attività o di Permessi di costruire per impianti od infrastrutture per i quali non è definita l'attività a cui sono destinati, non è subordinato alla presentazione della Valutazione di Impatto Acustico da parte del richiedente; *tale obbligo potrà scaturire comunque al momento della richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività in base alla sua tipologia.*

6. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare per utilizzi rientranti nei casi indicati nei commi precedenti, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da un tecnico abilitato una dichiarazione in cui si certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore.

7. In caso di aumento della rumorosità ambientale dovrà essere presentata una relazione di impatto acustico.

8. I rilievi di rumore dovranno essere effettuati con le modalità e la strumentazione prevista dal D.M.A. del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

9. Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità saranno inseriti quale atto d'obbligo nel provvedimento abilitativi alla realizzazione e/o esecuzione delle opere necessarie per l'avvio della attività, subordinando l'agibilità dei locali al rispetto di tali prescrizioni.

10. Qualora l'attività proposta non preveda l'utilizzo di attrezzature rumorose, come tali già classificate dalle disposizioni vigenti, è possibile presentare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, in conformità con i documenti predisposti per le procedure conformi al presente regolamento, in sostituzione della Valutazione di Impatto Acustico.

Art. 11 -Valutazione di clima acustico

1 Al fine di effettuare la verifica dello stato di fatto, per l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di mitigazione, è fatto obbligo ai proprietari e/o gestori delle seguenti strutture di nuova costruzione, di produrre una valutazione previsionale del clima acustico:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art.10 del presente regolamento.
- f) per i ricettori inclusi nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F di cui all'articolo precedente come precisate nella tabella 1 e 2 del DPR 30/03/2004 n. 142.

2. Il documento, redatto da un tecnico competente in acustica a termini di Legge, costituisce una parte integrante della documentazione progettuale da approvare da parte dell'Amministrazione procedente, ed è obbligatoria anche nei casi di realizzazione ex novo di tali tipologie di insediamenti.

3. Nel caso che la valutazione del clima acustico comporti l'obbligo di adottare interventi di mitigazione, la previsione di tali interventi su aree di proprietà privata comportano la qualificazione delle stesse come opere di interesse pubblico o di "pubblica utilità" e quindi soggette alle disposizioni in materia per eventuali procedure espropriative che si rendessero necessarie per acquisire la disponibilità dei suoli necessari alla loro realizzazione.

TITOLO III

REQUISITI DI FONOISOLAMENTO DEGLI EDIFICI

Art. 12 - Requisiti da garantire

1. Riguardo il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si fa riferimento ai requisiti acustici contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
2. I seguenti requisiti di fonoisolamento si applicano ai nuovi edifici pubblici o privati, ai nuovi impianti, modifiche e installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente.
3. I progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al DPR 6/6/01 n. 3808 e alla legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, devono essere accompagnati da apposita *Relazione Acustica di Progetto* redatta esclusivamente da tecnici abilitati in acustica ambientale ai sensi di Legge.
4. I soggetti titolari dei permessi di costruire o i soggetti che hanno presentato denuncia di inizio attività o i loro successori e aventi causa, ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del citato DPR n. 380/01, devono allegare alla dichiarazione di conformità dell'opera, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso DPR, una *Relazione di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici* redatta esclusivamente da tecnici abilitati in acustica ambientale ai sensi di Legge.
5. Gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
6. I limiti acustici da rispettare sono indicati nella Tabella B del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
7. Nella relazione acustica di progetto di cui al comma 3 relativamente ai ricettori inclusi nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F come precisate nella tabella 1 e 2 del DPR 30/03/2004 n. 142, si dovrà tener

conto dei livelli acustici prodotti dal traffico delle infrastrutture in base ai limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 del DPR 142/2004.

Art. 13 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

1. Sono definiti “impianti tecnologici” gli impianti indicati nelle definizioni contenute nell’art. 2 del DPCM 5 dicembre 1997
2. La rumorosità prodotta dagli impianti indicati nel primo comma non deve superare i seguenti limiti:
 - a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo, così come definiti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
 - b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo, così come definiti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
3. Nel caso di esecuzione di misurazioni per le verifiche del rispetto dei limiti di emissione, le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell’ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato, comunque diverso da quello in cui il rumore si origina.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 14 - Limiti nell’uso per attività funzioni e/o per l’installazione di impianti

1. Il presente titolo indica i criteri da adottare per redigere la documentazione necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla Legge Quadro n. 477/95 per garantire dall’inquinamento acustico.
2. L’allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.
3. L’insediamento di attività rumorose dovrà essere compatibile al rispetto del criterio differenziale definito nell’art. 2 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi.

Art. 15 - Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose

1. Il rilascio dell’autorizzazione all’uso specifico per locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una valutazione di impatto acustico in cui vengono fissati anche i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi, prodotti nell’ambito dello stesso edificio.

Art. 16 - Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni

1. L’installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra, interrati e seminterrati su idonei supporti e basamenti antivibrazioni.

2. Nel caso l'installazione di impianti tecnologici che possono provocare rumore sia subordinata ad apposita autorizzazione da parte del Comune, il privato deve allegare alla comunicazione di fine lavori la scheda tecnica dell'impianto installato, comprovante la marcatura CE e la conformità alle norme vigenti.

Art. 17 - Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.

1. Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

2. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, all'interno dei luoghi sopra indicati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura L_{ASmax} e L_{Acq} , sono quelli riportati nel D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

3. Il gestore dei locali, dovrà verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

4. Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per le attività oggetto del presente articolo è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nel D.P.C.M. del 16 aprile 1999 n. 215.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le attività a carattere temporaneo disciplinate al Titolo V del presente regolamento.

Art. 18 - Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.

2. Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e DPR 30 marzo 2004 n. 142.

3. Nelle eventuali modifiche e/o variazioni al Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e della delibera C.R. Toscana 27.04.1993 n. 177, e successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il Piano di Classificazione Acustica.

Art. 19 - Norme per le attività rumorose esistenti

1. Le imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del Piano di Classificazione Acustica e del presente Regolamento non rispettino i limiti di emissione o di immissione introdotti dallo stesso Piano, devono presentare al Comune, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico, con le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti, fermo restando che tale termine non può comunque essere superiore ai diciotto mesi dalla presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico.

3. La documentazione costituente il piano di risanamento deve essere inviata al Servizio Inquinamento Acustico, il quale può richiedere all'impresa chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di risanamento acustico. Per la valutazione del piano di risanamento acustico il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.T. e per gli aspetti igienico-sanitari della A.S.L..

4. Per la valutazione del piano di risanamento acustico il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.T. e per gli aspetti igienico-sanitari dal Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

5. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico di cui al comma 1 del presente articolo, in mancanza di comunicazioni da parte del Dirigente del Servizio incaricato, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione del Piano di risanamento acustico.

6. I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Dirigente del Servizio incaricato, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza dei disposti di Legge in materia edilizia ed urbanistica.

7. La mancata presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico nei termini previsti dal comma 1 comporta l'obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal P.C.C.A. nei termini previsti dal medesimo comma 1 e l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 37.

Art. 20 - Redazione dei piani di abbattimento e di contenimento del rumore da parte degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto di interesse locale

1. In deroga alle sanzioni previste per chi supera i limiti di immissione ed emissione previsti dall'art. 2 della L. 447/95, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, inclusi i Comuni, le Province e le Regioni, qualora l'esercizio dei loro servizi comporti il superamento dei limiti sopra descritti, hanno l'obbligo di presentare al Comune o ai Comuni territorialmente competenti, un piano di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive del DM 29/11/00.

2. L'obiettivo dei piani, è il conseguimento del rispetto dei valori limite stabiliti di regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della 447/95, all'interno delle relative fasce di pertinenza, e dei limiti previsti dalla classificazione acustica al di fuori di tali fasce:

il DM 29/11/00 individua per la presentazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore tre fasi consecutive:

FASE 1 – individuazione delle aree in cui per effetti delle immissioni si abbia superamento dei limiti di immissione previsti;

FASE 2 – relazione del piano di contenimento e abbattimento del rumore;

FASE 3 – conseguimento degli obiettivi.

3. Fatti salvi i termini e le scadenze previsti dal DM 29/11/00, il Comune può notificare alle società, agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, l'eventuale superamento dei limiti, allo scopo di sollecitare l'adozione delle opportune misure di contenimento e di mitigazione

TITOLO V

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 21 - Disposizioni generali

1. Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione (sia assoluto che differenziale) previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal Piano di Classificazione Acustica
2. Qualora tali attività possano superare i limiti sopraindicati, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere sempre richiesta preventiva autorizzazione in deroga. Quando non altrimenti specificato, non si applica il criterio differenziale.
3. Le attività temporanee, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui alla Legge n. 447/95 e del presente Regolamento, dal Dirigente del Servizio competente, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, e, nei casi previsti, sentito il parere del servizio preposto dal competente Organo di Vigilanza., nei limiti delle direttive indicate dalla Giunta Comunale come previste dall'articolo 8 del presente regolamento
4. I limiti della deroga, come stabiliti nel seguito, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.
5. tutti i limiti indicati nel presente titolo devono essere misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini con il parametro di misura e di riferimento stabilito nel livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998
6. Il tempo di misura durante le attività di misurazione non può essere inferiore ai 15 minuti, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

CAPO I

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

Art. 22 - Modalità di utilizzo di impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare il più possibile la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Art. 23 - Orari di lavoro e limiti massimi

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali o assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con un intervallo dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nel periodo estivo e dalle ore 8.00 alle 19.00 con un intervallo dalle ore 13.00 alle ore 14.00 nel periodo invernale.

2. Il sabato non è consentita l'attivazione dei macchinari rumorosi, fatti salvi casi specifici.
3. Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A).
4. Il limite di cui al comma precedente si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). In questo caso il tempo di misura è di almeno 30 minuti.
5. La Giunta comunale, con la Delibera prevista dall'articolo 8 del presente Regolamento può disporre, nel caso di situazione di specifica urgenza, orari e modalità diverse da quelli sopra indicati fermo restando il limite massimo di tre giorni consecutivi di variazione alle prescrizioni del comma precedente.

Art. 24 - Casi specifici ed urgenti

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi vari essenziali, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (Es.: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento), ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate dal servizio competente, previa dichiarazione da parte del soggetto interessato, della presenza delle cause esimenti dalle limitazioni.

Art. 25 - Provvedimenti di deroga per cantieri edili, stradali o assimilabili

1. L'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale di durata inferiore a 5 giorni in aree incluse nelle classi acustiche III, IV e V non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura deve essere comunicata al Dirigente del Servizio incaricato con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività, utilizzando il modello di cui all'allegato 2, dichiarando il rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati all'art. 25.
2. In caso di attività di durata compresa fra 5 e 20 giorni in aree incluse nelle classi acustiche III, IV e V, e non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura deve essere comunicata al Dirigente del Servizio incaricato con almeno 20 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività dichiarando il rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati all'art. 25, utilizzando apposito modello, accompagnato dalla seguente documentazione:
 - a) relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;

- b) un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare;
- c) un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- d) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

3. Nei casi non compresi ai punti precedenti e più precisamente qualora l'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale abbia una durata superiore a 20 giorni o si svolga in un'area inclusa nelle classi acustiche I e II o altrimenti sia in prossimità di scuole, ospedali e case di cura deve essere presentata, con almeno 20 giorni di anticipo sulla data d'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione in deroga al Dirigente del Servizio incaricato, dichiarando il rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati all'art. 25 utilizzando apposito modello, accompagnato dalla seguente documentazione:

- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, nonché ogni altra informazione ritenuta utile.

Il Dirigente del Servizio incaricato dovrà acquisire apposito parere dal Servizio della ASL competente per territorio.

4. Qualora il legale rappresentante/titolare dell'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo ritenga necessario, indipendentemente dalla durata del cantiere, superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Dirigente del Servizio incaricato specifica e motivata domanda di autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della attività, utilizzando apposito modello, accompagnato dalla seguente documentazione:

- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, la durata del cantiere, limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste, nonché ogni altra informazione ritenuta utile.

5. Per le richieste di autorizzazione in deroga previste nei commi 3 e 4 del presente articolo, il Dirigente del Servizio incaricato dovrà richiedere il parere per gli aspetti igienico-sanitari al Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, autorizzando, valutate le motivazioni, l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

6. La violazione delle prescrizioni potrà comportare la revoca dell'autorizzazione e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi di rumore e orari del presente regolamento.

CAPO II

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Art. 26 - Individuazioni delle aree e criteri generali

1. La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.
2. Nel caso della violazione delle prescrizioni imposte per lo svolgimento delle attività rumorose il Dirigente competente provvederà ad intimare immediatamente il rientro nei limiti massimi di rumore e orari del presente regolamento o dell'autorizzazione specifica salvo pronunciare la revoca della autorizzazione l'attività rumorosa con sospensione completa dell'attività autorizzata.
3. Il Dirigente del servizio incaricato conserva un apposito registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.
4. Le manifestazioni di durata inferiore ai 3 giorni consecutivi dove si prevede il rispetto dei limiti di emissione, sono sempre autorizzate in deroga semplificata, a seguito di comunicazione, a condizione che la durata non superi le ore 24.00.

Art. 27 - Provvedimenti di deroga, orari e limiti massimi nelle aree destinate dal Piano Classificazione Acustica ad attività temporanee e manifestazioni a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto.

1. Nelle aree appositamente individuate nella cartografia del piano, le attività temporanee e le manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, possono durare fino all'orario individuato con apposito atto della Giunta Comunale nel rispetto del limite di emissione di 80 dBA fino alle ore 24:00 e di 70 dBA fino al termine della manifestazione di livello massimo rilevato, all'interno dell'area, mentre all'esterno dell'area devono comunque essere rispettati i limiti di zona in prossimità dei ricettori sensibili presenti senza l'applicazione del criterio differenziale
2. Il soggetto interessato dovrà inviare apposita comunicazione al Dirigente competente almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea, utilizzando il modello di cui all'allegato 6 per il rilascio dell'autorizzazione in deroga semplificata contenuta nello stesso provvedimento autorizzativo allo svolgimento della manifestazione.
3. Nel caso di attività temporanee e manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, per le quali sia previsto il superamento dei limiti di rumore e/o dell'orario ammessi, dovrà essere presentata specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, utilizzando apposito modello, accompagnato dalla seguente documentazione:

- a) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- b) relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile.
4. Nei casi di cui al comma 3 il Dirigente del Servizio incaricato dovrà richiedere il parere, per gli aspetti igienico-sanitari, del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, autorizzando, valutate le motivazioni, l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.
5. L'atto di autorizzazione in deroga dovrà essere indicato nel provvedimento autorizzativo allo svolgimento della manifestazione emesso dal Comando della Polizia Municipale.

Art. 28 - Provvedimenti di deroga, orari e limiti massimi nelle aree non individuate dal Piano Classificazione Acustica per gli spettacoli – area di fascia costiera

1. Per le finalità del presente Regolamento, l'area della fascia costiera è considerata suddivisa nelle seguenti zone:

- Pratoranieri 1 – Dal confine di Piombino a via Isola dello Sparviero;
- Pratoranieri 2 – Da via Isola dello Sparviero al viale dei Pini;
- Centro 1 – dal viale dei Pini alla Foce del Torrente Petraia;
- Centro 2 – dalla Foce del Torrente Petraia alla Colonia Marina;
- Senzuno – dalla Colonia Marina al Confine con il Comune di Scarlino.

2. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle richiamate all'art. 27 1° comma del presente regolamento esclusivamente in area della fascia costiera dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio competente specifica comunicazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività ove si dichiara il rispetto del limite di emissione di 70 dB(A) di livello massimo dalle ore 10.00 alle 22.00 e di 60dB(A) dalle 22.00 alle 24.00 in facciata dei ricettori sensibili più vicini. Le manifestazioni e spettacoli temporanei saranno autorizzati fino alle ore 24.00.

3. Per la comunicazione si dovrà utilizzare apposito modello accompagnato da relazione tecnica contestualmente alla domanda di autorizzazione in deroga, con una dichiarazione firmata dal soggetto responsabile che organizza la manifestazione del rispetto degli orari e dei limiti di emissione sopra indicati in facciata dei ricettori sensibili più vicini.

4. In applicazione del punto 3.2.3 della Delibera C.R. 77/2000 della Regione Toscana per ogni zona è ammessa la possibilità di rilasciare autorizzazioni in deroga per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto fino ad un massimo di 30 gg. ciascuna nel rispetto del limite massimo di emissione previsto dal presente Regolamento e per una durata massima giornaliera di 4 ore e non oltre i 3 giorni consecutivi.

5. Il limite temporale di esecuzione di tali attività rumorose in deroga sarà previsto per ogni singola manifestazione e/o spettacolo in base alla tipologia e comunque non oltre le quattro ore consecutive di durata complessiva.

6. Le manifestazioni e gli spettacoli aventi le stesse caratteristiche in termini di emissioni sonore e organizzati nel corso del periodo estivo da parte di uno stesso operatore, possono essere soggetti ad un'unica autorizzazione in deroga sempre che non superino i 30 giorni complessivi e sia allegato alla domanda di autorizzazione il calendario completo delle iniziative.

7. Il rilascio delle autorizzazioni in deroga sarà comunque subordinato alla localizzazione delle manifestazioni lungo l'intera fascia costiera, garantendo che siano realizzate attività temporanee rumorose per non più di 3 serate consecutive complessive nella stessa zona. (3 serate realizzate dallo stesso locale o 3 locali diversi che realizzano una serata ciascuno per un totale di 3 serate).

Art. 29 - Provvedimenti di deroga, orari e limiti massimi nelle aree non individuate dal Piano Classificazione Acustica per gli spettacoli – Norme Generali

1. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle richiamate all'art. 28 comma 1 del presente regolamento, dovrà essere indirizzata al Comando della Polizia municipale e per conoscenza al Dirigente del Servizio Inquinamento acustico, specifica comunicazione, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività ove si dichiara il rispetto del limite di emissione di 70 dB(A) di livello massimo dalle ore 10.00 alle 22.00 e di 60 dB(A) dalle 22.00 alle 24.00 in facciata dei ricettori sensibili più vicini. Le manifestazioni e spettacoli temporanei saranno autorizzati fino alle ore 24.00.

2. Per la comunicazione si dovrà utilizzare il modello di cui all'allegato 9 contenente la domanda di autorizzazione in deroga ed una dichiarazione firmata dal titolare del rispetto degli orari e dei limiti di emissione sopra indicati in facciata dei recettori sensibili più vicini.

3. Nel caso previsto dai commi precedenti l'Autorizzazione in deroga è rilasciata contestualmente alla autorizzazione di pubblico spettacolo di Pubblica Sicurezza.

4. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi anche nelle aree richiamate all'art. 28 comma 1 del presente regolamento, con durata superiore a tre giorni consecutivi, dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio competente specifica comunicazione, utilizzando apposito modello, ove si dichiara il rispetto del limite di emissione previsti dal primo comma; l'interessato dovrà allegare alla domanda di autorizzazione in deroga da presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività la seguente documentazione:

- una dichiarazione firmata del rispetto degli orari e dei limiti di emissione sopra indicati in facciata dei recettori sensibili più vicini;
- una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 16 della LR 89/98;

- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
 - relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile.
5. Nel caso previsto dal comma precedente l'Autorizzazione all'attività rumorosa temporanea in deroga è rilasciata dal Dirigente del servizio inquinamento acustico.
6. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi anche nelle aree richiamate all'art. 28 comma 1 del presente regolamento, qualora sia previsto il superamento dei limiti di rumore e/o degli orari ammessi, dovrà essere indirizzata al Dirigente incaricato specifica domanda di autorizzazione in deroga, utilizzando apposito modello, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
7. Allegato al modello si dovrà presentare la seguente documentazione redatta da Tecnico competente in acustica ai sensi di Legge:
- una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo debitamente vistata da ARPAT competente per territorio che contenga gli elementi previsti al punto 3.3 della D.C.R. 77/2000;
 - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
 - relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile.
8. Nel caso in cui non vi sia il parere ARPAT già reso sulla relazione tecnica il termine del procedimento è di 90 giorni dal ricevimento della istanza; la documentazione sarà trasmessa a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese del soggetto richiedente.
9. Nei casi di cui al comma 6 successivamente al rilascio del parere ARPAT la relazione tecnica viene trasmesso per gli aspetti igienico-sanitari al Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. competente per territorio per il parere di competenza vincolante che ha la possibilità di respingere l'istanza nel caso in cui rilevi l'assenza di quelle cautele nei confronti dei diversi soggetti interessati alle emissioni sonore previste dalla normativa.
10. Il Dirigente del Servizio incaricato, sentito il parere del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga, con tutte le condizioni ritenute necessarie per la garanzia del rispetto delle disposizioni sull'inquinamento rumoroso.
11. Per le aree in prossimità di edifici scolastici l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

12. La manifestazione non potrà avere durata superiore a giorni 3 consecutivi e concorre al numero di manifestazioni complessivamente ammissibili.

CAPO III

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 30 - Uso di attrezzature rumorose specifiche

Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

- a) *Attrezzature da giardino*: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nel periodo estivo dalle ore 9:00 e dalle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e periodo invernale dalle 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacente ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
- b) *Cannoncini per uso agricolo*: l'impiego di tali dispositivi utilizzati per sventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.
- c) *Impianti di condizionamento*: L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione di aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 nonché i limiti massimi di emissione e di immissione ed i limiti differenziali di cui D.P.C.M. 14 novembre 1997. Ai fini del rilascio della DIA per l'installazione di condizionatori d'aria negli edifici, deve essere allegata alla comunicazione di fine lavori la scheda tecnica dell'impianto installato comprovante la marcatura CE ed una dichiarazione dell'installatore comprovante che l'installazione è stata eseguita con tutti gli accorgimenti tecnici necessari per limitare il disturbo.
- d) *Pubblicità fonica*: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nel periodo estivo dalle ore 9:00 e dalle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e periodo invernale dalle 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00 esclusa la domenica. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone individuate in apposita delibera di Giunta. Il titolare dell'attività di diffusione di messaggi pubblicitari fonici deve presentare alla Polizia Municipale una Denuncia di Inizio Attività contenente una breve descrizione delle apparecchiature utilizzate, delle vie del territorio comunale in cui si intende svolgere l'attività e della durata complessiva dell'attività.
- e) *Allarmi antifurto*: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti.

- f) *Autolavaggi*: lo svolgimento di attività di autolavaggio con mezzi automatici dotate di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet ecc), anche self-service, installate in zone residenziali in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 22:00 e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 21:00. **Previo parere della USL e dell'Arpat è ammessa la deroga per consentire l'apertura anticipata alle ore 6,00 della mattina di tutti i giorni compreso i festivi, nel rispetto delle condizioni dei limiti normativi disposti dal piano di Classificazione Acustica.** Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici ed ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.
- g) *Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine*: possono essere utilizzati dalle ore 07:00 alle ore 23:00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.
- h) *Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti*: Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori in sonorizzazioni ecc.) e organizzativi (opportuna turnazione per zone degli orari di inizio pulizia) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 31 - Istituzione del Servizio Inquinamento Acustico

1. Per la gestione tecnica della materia e per l'assistenza al cittadino, è istituito il Servizio inquinamento Acustico.
2. Con la Delibera di Giunta Comunale dell'articolo 8 sono indicate le strutture comunali a cui viene affidata la competenza del servizio.

Art. 32 - Competenze del Servizio Inquinamento Acustico

1. Il Servizio Inquinamento Acustico è coordinato dal Dirigente del settore a cui è attribuita la competenza, e si avvale del supporto di Enti territorialmente competenti o di consulenti esterni esperti in acustica.
2. Le competenze del Servizio Inquinamento Acustico, nonché delle modalità di raccordo con gli altri Uffici Comunali verranno stabilite con apposito disciplinare da approvare contestualmente alla Deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto dei principi del presente regolamento.
3. L'autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 10 della Legge 447/95 e comunque quelle previste dal presente Regolamento, a seguito di superamenti dei limiti di rumore da parte dell'attività, è il Comando della Polizia Municipale, mentre il soggetto competente a ricevere il rapporto è il Servizio Inquinamento Acustico.

Art. 33 - Modalità di svolgimento dei controlli

1. Le attività di controllo del rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza del Servizio Inquinamento Acustico, che segue il procedimento amministrativo relativo agli esposti e alle segnalazioni dei privati cittadini per disturbo provocato da emissioni rumorose provenienti da attività produttive o da esercizi commerciali.
2. L'Amministrazione comunale non è competente in materia di segnalazioni di disturbo tra soggetti privati. In questo caso i cittadini possono rivolgersi all'Amministratore di Condominio, per verificare il regolamento condominiale, rivolgersi ad un tecnico abilitato in acustica oppure al Giudice di Pace.
3. Per le attività di controllo il Servizio Inquinamento Acustico si avvale della collaborazione e degli accertamenti eseguiti con il Corpo di Polizia Municipale e dall'A.R.P.A.T..
4. In relazione al dispositivo del comma precedente è compito:
 - A) Del Corpo di Polizia Municipale effettuare i controlli relativi al rumore prodotto da: pubblici spettacoli, circoli privati, alberghi, attività commerciali, attraverso sopralluoghi ed accertamenti con appositi strumenti disponibili;
 - B) Dell'A.R.P.A.T. effettuare i controlli relativi al rumore prodotto da: attività industriali, attività artigianali, attività sportive, infrastrutture di trasporto;
 - C) Il Servizio Inquinamento Acustico con ausilio dell'A.R.P.A.T. e del Corpo di Polizia Municipale, in quanto organi accertatori, provvede ad effettuare le misurazioni fonometriche ed a stilare un rapporto con l'indicazione dei rilievi fonometrici effettuati nonché di eventuali misure da adottare, comprese le eventuali sanzioni amministrative da applicare. Le misure fonometriche saranno effettuate da tecnici ARPAT competenti in acustica ed eventualmente da tecnici competenti in acustica incaricati dal servizio di inquinamento acustico del Comune
5. In caso di segnalazioni di disturbo per emissioni rumorose il soggetto interessato deve presentare una segnalazione scritta, utilizzando l'apposito modello, al Servizio Inquinamento Acustico con l'indicazione dei dati relativi all'attività e l'indicazione della sorgente/i rumorose che producono il disturbo.
6. Nei casi di cui al comma 3 il Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico in collaborazione con la Polizia Municipale esegue un primo sopralluogo presso l'attività oggetto della segnalazione per verificare la presenza di sorgenti rumorose oggetto del disturbo e la possibilità di individuare soluzioni immediate al problema.
7. L'Ufficio verifica successivamente la presenza dell'eventuale valutazione di impatto acustico prodotta dal titolare dell'attività nell'ambito di procedimenti di competenza.
8. In caso di assenza di una valutazione di impatto acustico e comunque in caso di persistenza della situazione di disturbo, l'Ufficio può richiedere l'intervento di

ARPAT al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente previa effettuazione di rilievi fonometrici presso il soggetto disturbato che ha presentato la segnalazione, redigendo una apposita relazione sulla situazione rilevata.

9. Il costo dei rilievi fonometrici eseguiti da ARPAT sarà a carico del titolare dell'attività qualora i valori misurati superino i limiti imposti dalla normativa vigente, mentre sarà a carico del soggetto che ha effettuato la segnalazione qualora i valori misurati risultino al di sotto dei limiti di legge.

10. In caso di superamento dei limiti del rumore, l'Ufficio Servizio Inquinamento Acustico emetterà una "diffida" con la quale si intima il titolare dell'attività rumorosa di attuare entro un determinato termine temporale tutti gli interventi necessari a riportare entro i limiti di legge i livelli di rumorosità, prescrivendo la presentazione obbligatoria della Valutazione di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica che dimostri l'efficacia degli interventi adottati.

11. Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, l'Ufficio proporrà al SUAP la sospensione delle concessioni o autorizzazioni commerciali di cui è titolare l'attività in oggetto della procedura utili per riportare entro i limiti di legge i livelli di rumorosità contenuti nella diffida.

Art. 34 - Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici

1. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi, rumori ed altre attività, le occupazioni o il riposo delle persone anche nelle aree esterne al locale.

2. Nel caso di accertata violazione al disposto del 1° comma del presente articolo, ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., si procede alla revoca della concessione comunale di qualunque genere e tipologia sia stata rilasciata per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Nel caso di recidiva, ivi compreso il caso in cui il reiterato disturbo accertato non è addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione all'espletamento dell'attività, può essere adottata l'ordinanza dirigenziale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

Art. 35 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie-

1. Nel caso di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono previste le seguenti sanzioni:

- a. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e/o di immissione, fissati in conformità al d.p.c.m. 14/11/1997, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516,00 a €5.165,00 ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n° 447/95;
- b. Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista al Titolo V del presente regolamento, svolga attività, manifestazioni o

spettacoli all'aperto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €258,00 a €10.329,00;

2. Le imprese che omettono di presentare, entro il termine previsto dell'art. 21, il relativo piano aziendale di risanamento, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 258,00 a € 10.329,00.

3. Le imprese che omettono l'esecuzione dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dell'art. 21, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 a €10.329,00.

4. Qualora, nei tre anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal comma 1, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune dispone la sospensione dell'attività commerciale e delle licenze per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superare a 20 giorni, da effettuare nel periodo di maggiore affluenza della tipologia di attività.

5. Nel caso di recidiva nell'arco di un quinquennio dell'applicazione della prima sanzione l'Amministrazione comunale può procedere alla revoca dell'autorizzazione commerciale e/o delle altre licenze, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati per impedire la reiterazione delle infrazioni.

6. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione e' oggetto delle sanzioni previste dai commi precedenti, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

7. Per tutti i casi non diversamente disciplinati da Legge Statale e/o Regionale, i contravventori alle disposizioni del predente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, saranno puniti con la sanzione amministrativa da minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00, ai sensi dell'articolo 7 – bis della Legge 18.08.2000 n. 267, come inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n. 3 ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti e/o non ottemperi alle prescrizioni stabilite fissati con le ordinanze emanate nelle materie previste dal Regolamento è punito con la sanzione prevista dal precedente comma ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

9. L'inosservanza delle Ordinanze sindacali di carattere contingibile e urgente emanate per motivi di inquinamento acustico è punita secondo la gravità con il pagamento di una somma di denaro da €1.0323,00 a €10.329,00 ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge 447/95.

10. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1986 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.